PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Art. 25

Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia

Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.

Abrogato dal 11 marzo 1992 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Estremi	Legge 27 dicembre 1977, n. 968
Titolo	VII — Tasse
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-25-ripartizione-dei-proventi-delle-tasse-per-la-licenza-di-porto-d-armi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it